

CONTRATTO

COLLETTIVO REGIONALE INTEGRATIVO LAVORO

FRIULI – VENEZIA GIULIA

SETTORE

LEGNO – ARREDAMENTO

PREMESSA

Confermano il valore di una scelta volta allo sviluppo delle relazioni tra le Parti Sociali, quale condizione fondamentale per il dispiegarsi di intese contrattuali efficacemente volte a migliorare le condizioni retributive e normative dei lavoratori ed a qualificare maggiormente le imprese artigiane del settore legno, componenti essenziali della società e della economia del Friuli Venezia Giulia.

Una acquisizione ormai consolidata, sin dal primo Contratto Integrativo Regionale del 12.3.1991, che ha positivamente influenzato la ridefinizione e l'aggiornamento di nuovi contenuti per la contrattazione di secondo livello, in ottemperanza a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. di settore, come di seguito definiti, anche alla luce di una sviluppata sensibilità di impronta bilaterale, che vede l'EBIART inaugurare nuovi percorsi di apertura di "Fondi categoriali", quale risposta matura alle esigenze ed alle necessità specifiche di un settore di assoluto rilievo.

COSTITUZIONE FONDO REGIONALE DI CATEGORIA

Le parti nel pieno rispetto dei principi e delle norme sancite negli Accordi Interconfederali vigenti in materia e recepiti dal C.C.N.L. Legno e Arredamento, convengono di costituire il Fondo Regionale di Categoria.

Il Fondo che avrà sede presso la sede regionale dell'EBIART verrà alimentato da versamenti da parte delle Aziende e da parte dei Lavoratori nelle misure sotto menzionate.

- **Versamenti da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori.**

Per l'anno 2000 due versamenti ognuno pari a lire 15.000 per ogni dipendente in forza al 30 giugno 2000 da effettuarsi entro il 15 luglio 2000 e L. 15.000 per ogni dipendente in forza al 30 novembre, da effettuarsi entro il 15 dicembre 2000

Per gli anni 2001 – 2002 – 2003 due versamenti di Lire 25.000 per ogni dipendente in forza al 30 giugno e al 30 novembre di ogni anno da effettuarsi rispettivamente entro il 15 luglio ed il 15 dicembre di ogni anno.

I dipendenti verseranno una quota di Lire 1.000 mensili che cumulativamente verranno trasmesse al Fondo da parte del datore di lavoro con due trattenute semestrali ognuna pari a Lire 6.000 da effettuarsi nei mesi di Luglio e Gennaio di ogni anno.

Per l'anno 2000, la prima quota di L. 1000 da parte dei lavoratori decorrerà dal mese di aprile 2000 e verrà trasmessa cumulativamente al Fondo, da parte del datore di lavoro nel mese di luglio 2000 e nel mese di dicembre la seconda quota.

Le parti altresì concordano che il Fondo entro Dicembre 2000 si doterà di un Regolamento atto a dettagliarne l'attività, la gestione delle quote economiche e la loro percentualizzazione in ragione di destinazioni di scopo insite nei seguenti obiettivi:

- **Attività dell'Osservatorio Regionale Categoriale, finalizzata anche alla determinazione del salario variabile;**
- **Riconoscimento ai Lavoratori dipendenti di un premio di appartenenza al comparto;**
- **Realizzazione di convegni e tavole rotonde sulle problematiche di settore e relativi studi di settore;**
- **Formazione e aggiornamento professionale del personale dipendente e dei titolari o soci collaboratori delle aziende artigiane. Le parti considerano utile, a partire dal "Pacchetto Treu sull'apprendistato", di procedere ad occasioni di divulgazione e conoscenza del sistema paritetico in Friuli-Venezia Giulia.**

- **Attività paritetica di rappresentanza delle Parti Sociali contraenti, finalizzata all'adozione delle iniziative ritenute più idonee ad una attenta e positiva gestione delle acquisizioni contrattuali sottoscritte.**

In funzione della capacità finanziaria del Fondo e prevedendo una positiva evoluzione dell'attività dello stesso, le parti dichiarano che il Regolamento potrà prevedere ulteriori interventi del Fondo al servizio delle esigenze delle Aziende e dei Lavoratori.

PREMIO DI APPARTENENZA AL COMPARTO LEGNO E ARREDAMENTO

Con l'obiettivo di salvaguardare il patrimonio di conoscenza e professionalità dei Lavoratori Dipendenti del Settore Legno Artigiano del Friuli-Venezia Giulia; nel Marzo 2003, verrà riconosciuto da parte del Fondo di Categoria un premio a titolo di appartenenza al Comparto Legno e Arredamento.

L'assegnazione di detto premio verrà riconosciuta al lavoratore che al 28 Febbraio 2003:

- 1) Abbia operato nella Regione Friuli-Venezia Giulia per un periodo di 10 anni;**
- 2) Abbia raggiunto un'anzianità di servizio pari ad almeno 5 anni continuativi presso l'azienda in cui è in forza;**
- 3) Abbia raggiunto la qualifica o la specializzazione.**

Tutte le specifiche modalità atte alla istituzione e operatività del "Premio di Appartenenza, verranno definite dalle parti, in apposito regolamento da definirsi a 1 anno dalla stipula del presente accordo.

Nell'ambito del regolamento le parti possono modificare "le misure" sopra citate in funzione della capienza del Fondo e conoscenza della forza lavoro del settore.

OSSERVATORIO REGIONALE DI SETTORE

Nell'intento comune di favorire lo sviluppo di un corretto sistema di rapporti sindacali, le parti convengono di costituire a livello regionale un Osservatorio di Settore.

Tale Osservatorio opererà in sintonia con gli Organismi Pubblici o privati.

Altresì, in stretta collaborazione operativa, con l'EBIART e con il Fondo Regionale di Categoria svilupperà i compiti atti a rilevare l'andamento dell'occupazione e del lavoro e delle dinamiche connesse all'andamento del settore.

COMPITI DELL'OSSERVATORIO:

- a) Acquisizione delle informazioni relative ai progetti ed alle scelte di politica economica attinenti al comparto regionale Legno ed Arredamento;**
- b) Acquisizione di dati sull'andamento del Mercato del Lavoro e sui flussi occupazionali; riservando particolare attenzione alle realtà distrettuali;**
- c) Valutazione e studio di progetti volti a migliorare la Qualificazione e la Formazione Professionale. In tema di Formazione Professionale, l'Osservatorio svolgerà compiti di coordinamento e di indirizzo.**

d) **Esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica.**

Allo scopo di ampliare il flusso di informazioni di cui sopra, le parti potranno attivare adeguati rapporti nei confronti di Enti Pubblici, Istituti di Ricerca Pubblici e Privati, anche attraverso convenzioni.

L'Osservatorio è composto da 6 rappresentanti, di cui 3 designati dalle Associazioni Datoriali e 3 dai Sindacati dei Lavoratori, e normalmente si riunisce due volte all'anno.

L'attività dell'Osservatorio potrà anche essere utile per una efficace determinazione dei parametri atti alla definizione del salario variabile.

ABITI DA LAVORO E STRUMENTI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE

Le Aziende con periodicità annua forniranno gli abiti da lavoro ai Lavoratori Dipendenti, non in periodo di prova; all'occorrenza, se usurati, verranno sempre sostituiti.

In rispetto alle normative di Legge vigenti, in tema di Sicurezza, al personale dipendente verranno sempre forniti i mezzi di protezione individuale.

Entrambe le forniture summenzionate, in una logica di espansione dell'attività del Fondo Regionale di Settore potranno essere mutualizzati.

SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

Le parti riaffermano quanto sottoscritto dalle Organizzazioni Regionali CONFARTIGIANATO – CNA e CGIL – CISL – UIL in tema di Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro, in particolare quanto previsto per il Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza. (Protocollo attuativo Interconfederale per la Regione Friuli-Venezia Giulia dell'Accordo Applicativo 3.09.1996 del D.L.vo n. 626/94 così come modificato dal D.L.vo n. 244/96.)

ORARIO DI LAVORO

Visto quanto stabilito agli artt. n. 23 e 24 del vigente C.C.N.L. Legno ed Arredamento in tema di : Gestione dei regimi di orario e flessibilità individuale, le parti concordano di avvalersi delle possibilità di realizzare accordi di gestione dei regimi di orario (Art. 23), altresì prevedere il possibile recupero di tutte le ore di lavoro supplementare e straordinario svolte dai lavoratori (art. 24), tramite specifici accordi, territoriali, aziendali.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Visti gli accordi nazionali per la creazione di ARTIFOND “Fondo Pensione Intercategoriale Nazionale per i Lavoratori Dipendenti del Settore Artigiano” e l’approvazione della scheda informativa da parte della Commissione di Vigilanza (COVIP) le parti si impegnano a promuovere anche tramite l’EBIART tutte le iniziative volte alla adesione al Fondo da parte del personale dipendente.

AUMENTI RETRIBUTIVI

Ai lavoratori delle Aziende Artigiane del Settore Legno ed Arredamento del Friuli-Venezia Giulia, saranno erogati i seguenti importi a titolo E.E.T. (Elemento Economico Territoriale) alla data sotto indicata.

Agli apprendisti l’EET verrà percentualmente erogato come da C.C.N.L.

Ai giovani assunti con Contratto Formazione Lavoro viene riconosciuto il 50% dell’importo previsto per il corrispondente livello contrattuale.

L’Elemento Economico Territoriale Regionale di Settore, erogato per 12 mensilità e che non incide sul T.F.R., avrà le caratteristiche di cui all’art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella Legge 23 maggio 1997 n. 135.

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE (E.E.T.) DAL 1 APRILE 2000

LIVELLI	IMPORTI MENSILI	QUOTA ORARIA
A SUPER	37.260	214
A	33.810	194
B	29.440	169
C	25.760	148
D	23.000	132
E	20.700	119

L'Elemento Economico Territoriale negli anni 2000 e 2001 verrà erogato solo se supportato dalla verifica positiva del trend economico occupazionale del settore.

Saranno valutabili i dati relativi al PIL regionale e Valore aggiunto per addetto (fonte Istituto G. Tagliacarne) all'andamento occupazionale (fonti INPS e EBIART) all'andamento del Settore Legno ed Arredamento in relazione alla sua concentrazione territoriale: Numero e variazioni di imprese; numero e variazioni di addetti; andamento della media dimensionale delle imprese (fonti INPS , C.C.I.A.A., ESA, EBIART.

Le parti comunque si incontreranno entro Dicembre 2001 per una puntuale verifica dell'andamento economico territoriale del settore legno ed arredamento regionale e stabiliranno eventualmente i nuovi valori per l'E.E.T. relativi al biennio 2002-2003.

UNA – TANTUM

In relazione alla c.d. Vacanza Contrattuale, relativamente al periodo Aprile 1999/Aprile 2000, le parti convengono di riconoscere l'importo forfetario di L. 80.000 a titolo di unatantum a tutto il personale dipendente, in forza alla stipula del presente contratto, esclusi apprendisti e giovani assunti con Contratto Formazione Lavoro.

L'importo verrà eventualmente riproporzionato in riferimento al periodo di lavoro effettivamente prestato.

L'importo di cui sopra verrà erogato dalle aziende in due ratei:

Lire 40.000 con la retribuzione del mese di Aprile 2000;

Lire 40.000 con la retribuzione del mese di Luglio 2000.

DECORRENZA E DURATA

Il presente Contratto Integrativo di Lavoro decorre dal 1° Aprile 2000 e avrà validità sino al 30 Marzo 2003.